



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PASQUALE ANFOSSI"

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

Articolo 1

"L'Associazione culturale Pasquale Anfossi", costituita con scrittura privata registrata a Genova il 17 gennaio 1995 sotto la ragione sociale "Associazione Musicale Pasquale Anfossi"; con successivo atto di costituzione in associazione con la denominazione "Associazione culturale Pasquale Anfossi" registrato all'ufficio dell'entrate di Genova il 2 novembre 2004; adegua il proprio statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) aggiungendo l'acronimo "APS" successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'ente conserva la propria identità giuridica e la continuità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi precedenti. L'Associazione ha sede legale in GENOVA (GE), essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative.

Articolo 2

L'Associazione è apartitica, apolitica e senza finalità di lucro; persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs. 117/2017, con particolare riferimento al comma 1, lettere e), i), k) e l):

- organizzazione e gestione di attività culturali: rassegne, spettacoli, concerti, concorsi, premi, mostre, conferenze e manifestazioni di arte varia, incluse attività editoriali volte alla valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico, dell'ambiente naturale e del paesaggio;
- produzione di documentazione scritta e video-audio-registrata relativa a tali iniziative, e sua diffusione con tutte le modalità possibili, ivi compresi stampa, social network e altri strumenti di comunicazione;
- collaborazioni con ensemble e realtà nazionali ed internazionali che favoriscano anche scambi culturali attraverso proposte condivise ed innovative;
- realizzazioni di eventi in collaborazione e in rete con altre Istituzioni allo scopo di raggiungere tramite la musica realtà sociali differenti e complesse;
- organizzazione di incontri con artisti e laboratori didattici rivolti a varie fasce di età, con particolare attenzione all'età scolare, svolti da operatori qualificati con esperienza specifica; tali iniziative possono essere connesse a quelle di cui al punto precedente;
- valorizzazione, promozione e sostegno del talento artistico dei soci che intendano partecipare alle attività di cui sopra.

Per lo svolgimento delle attività suddette l'Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo organizzerà concerti e ogni altra attività volta a diffondere la cultura musicale, al fine della promozione sociale dell'Associazione.

L'ambito di operatività si concentra primariamente, ma non esclusivamente, in ambito locale, prevedendo il coinvolgimento di operatori culturali e artisti di provenienza nazionale e internazionale. L'Associazione si prefigge inoltre lo scopo di stabilire rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati che svolgano o intendano svolgere attività culturale qualificata in ambito musicale, teatrale, nelle arti figurative, nella valorizzazione del patrimonio architettonico e, più in generale, del territorio. Le attività dell'Associazione sono svolte avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o di persone aderenti a enti associati, come richiesto per le APS iscritte al RUNTS. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D.Lgs. 117/2017, su decisione del Consiglio Direttivo.

Le attività sono svolte in favore di associati, familiari e terzi, secondo i criteri di non discriminazione e di utilità sociale. Le finalità e le attività dell'Associazione sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 2, a condizione che siano secondarie e strumentali, svolte secondo i criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

L'Associazione può collaborare con altri enti pubblici e privati per lo sviluppo di iniziative coerenti con i propri fini, mantenendo però completa indipendenza nei confronti di organi di governo, aziende pubbliche e private nonché organizzazioni sindacali.

TITOLO II – SOCI

Articolo 4

Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche interessate alle attività dell'Associazione per motivi di lavoro, studio o interesse culturale.

Possono altresì essere soci Associazioni, Circoli e altri enti senza scopo di lucro (anche APS/ETS) che non abbiano finalità in contrasto con quelle dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- **Fondatori:** i sottoscrittori dell'atto costitutivo;
- **Ordinari:** coloro che condividono gli scopi dell'Associazione, ne chiedono l'adesione e partecipano alla vita associativa;
- **Onorari:** personalità invitate dal Consiglio Direttivo per il riconosciuto prestigio negli ambiti dell'arte, cultura, scienza, economia, utili alla crescita dell'Associazione;
- **Sostenitori:** coloro i quali versano volontariamente una quota superiore a quella ordinaria;
- **Giovani, studenti, disabili e altre categorie agevolate:** con quota inferiore a quella ordinaria.

La qualità di socio comporta:

- la partecipazione alla vita associativa e alle manifestazioni;
- il diritto di consultare i libri sociali.

Per esercitare il diritto di consultazione, l'associato deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che provvede entro 15 giorni. La visione avviene presso la sede, alla presenza di un incaricato dal Consiglio Direttivo, senza possibilità di copie o fotografie.

I soci sono tenuti a:

- pagare la quota sociale (art. 6);
- partecipare alle Assemblee (art. 8);
- rispettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- contribuire, nella misura e modalità possibili, all'organizzazione e allo svolgimento delle attività.

Articolo 5

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

L'accettazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto, la deliberazione deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni; chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'dal Presidente dei soci.

Articolo 6

I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.



[Handwritten signatures]

Articolo 7

La qualifica di socio può cessare:

- a) Per dimissioni, comunicate per iscritto almeno 3 mesi prima della scadenza del periodo di riferimento.
- b) Per esclusione deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità o violazione dello statuto.
Prima dell'esclusione, gli addebiti devono essere contestati per iscritto all'interessato, che ha facoltà di replica entro 30 giorni con istanza scritta al Consiglio Direttivo.
- c) Per ritardato pagamento delle quote associative di oltre un anno e sei mesi.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, dal Presidente per:

- approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- eventuale rinnovo delle cariche sociali;
- deliberare su altre questioni sottoposte dal Consiglio Direttivo.

Può essere altresì convocata:

- dal Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.

Le convocazioni avvengono mediante avviso scritto inviato a tutti i soci, anche via posta elettronica ordinaria, almeno 8 giorni lavorativi prima della seduta, con indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno.

L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza, purché tutti i partecipanti siano identificati, possano seguire la discussione in tempo reale, intervenire e votare.

L'Assemblea è considerata tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante; se il Presidente è altrove, la sottoscrizione del verbale avverrà successivamente.

Il Presidente dell'assemblea è il Presidente dell'associazione. Il segretario dell'assemblea è nominato dall'assemblea stessa o dal presidente dell'assemblea.

In caso di sospensione del collegamento, la riunione viene dichiarata sospesa e le decisioni fino a quel momento deliberate sono valide.

L'Assemblea:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali.
- b) Approva il bilancio.
- c) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità.
- d) Delibera sulle esclusioni dei soci.
- e) Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto.
- f) Approva eventuali regolamenti interni
- g) Delibera su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- h) Delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

Articolo 9

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, invece, è validamente costituita con qualsiasi numero di presenti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

La seconda convocazione può aver luogo 30 minuti dopo la prima.

È ammesso l'intervento per delega, conferita per iscritto a un altro socio, con divieto di cumulo oltre 3 deleghe per persona.

Le deleghe concorrono al numero di presenti e il delegato esprime un voto oltre al proprio per ogni delega.

Articolo 10



La delibera su modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o liquidazione dell'Associazione compete all'Assemblea dei soci. Per deliberare modifiche all'atto costitutivo allo statuto, alla fusione, scissione o trasformazione è necessario il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei presenti (metà + 1 dei presenti). Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.

Articolo 11

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti. Tali deliberazioni obbligano tutti i soci, anche assenti, astenuti o contrari.

TITOLO IV – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 soci.

Elegge al suo interno:

- Presidente;
- Vicepresidente.

Ad altri soci possono essere affidate le funzioni di segretario ed economo-cassiere.

I componenti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta (anche elettronica), contenente data, ora, luogo e ordine del giorno.

In caso di assenza di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Può riunirsi anche in videoconferenza, con le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Articolo 13

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea;
- decidere sull'impiego del residuo di bilancio (da sottoporre comunque all'Assemblea);
- deliberare l'attribuzione di incarichi e la regolamentazione di collaborazioni con soggetti esterni, per l'esecuzione delle attività correnti e di specifici progetti dell'Associazione, stabilendone modalità, durata, compensi e limiti, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e delle normative vigenti;
- deliberare su ammissione, sospensione, radiazione o espulsione dei soci;
- determinare le quote associative per le diverse categorie di soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.

TITOLO V – PRESIDENTE

Articolo 14

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti davanti a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il potere di rappresentanza è generale, salvo eventuali limitazioni previste dal comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali ed esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Può aprire e gestire conti correnti anche a firma singola.

Può delegare parte dei compiti a uno o più consiglieri, in via transitoria o permanente.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente in tutte le attribuzioni.

TITOLO VI – PATRIMONIO

Articolo 15

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Quote annuali dei soci;



- Contributi di Enti pubblici e privati;
- Erogazioni liberali degli associati o di terzi;
- Donazioni, sponsorizzazioni, sovvenzioni, lasciti di terzi o associati;
- Proventi per prestazioni di servizi vari;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 16

Le quote annuali sono pagate in unica soluzione entro il 31 gennaio, con una flessibilità per gli iscritti in corso d'anno.

Le quote sono dovute per l'intero anno solare, qualunque sia la data di iscrizione.

Il socio che cessa la qualifica è tenuto al pagamento della quota per l'anno in corso e perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 17

Il patrimonio (entrate, proventi, rendite) è utilizzato esclusivamente per le attività statutarie e il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale ai soci, durante la vita dell'Associazione e al suo scioglimento, salvo quanto imposto dalla legge.

TITOLO VII – NORME GENERALI E FINALI

Articolo 18

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 19

In caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea, essa:

- delibera sulla destinazione del residuo patrimoniale;
- può nominare uno o più liquidatori.

Il residuo patrimoniale è destinato ad altra associazione del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS.

Articolo 20

Possono essere adottati regolamenti interni elaborati dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti (metà + 1).

Articolo 21

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge e i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Genova, li 29.6.2026

Letto, confermato e sottoscritto: Il Presidente ed il segretario

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

